



Andrea Torrente

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE



CIRCOLARE N. 125

I.S. "A. TORRENTE" - CASORIA
Prot. 0007834 del 04/11/2025
VII (Uscita)

**Al personale docente
con contratto a tempo determinato al 30/06/2025
Agli assistenti amministrativi
Al DSGA
Al sito**

OGGETTO: Ferie del personale docente con contratto a tempo determinato

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n.95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot.72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministro fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'a.s. 2012/2013;

VISTO l'art. 35/2 del CCNL 18.1.2024 "Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato";

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c.8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art.19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art.1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei mancanti periodi dell'anno, purchè ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art.1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine dell'attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";



Andrea Torrente

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE



CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

VISTA la nota n. 1904 del 10/01/2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania avente oggetto: "Nota informativa sul regime di spendita delle ferie del personale docente a tempo determinato", che impone l'obbligo al datore di lavoro di invitare tempestivamente tutto il personale in servizio a tempo determinato a fruire delle ferie, prestando particolare attenzione ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, **con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.**

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 194 del 23/04/2024, avente oggetto: D.Lgs. del 16/04/1994.- Approvazione Calendario Scolastico per l'anno scolastico 2024/2025.

INVITA

il personale a tempo determinato al 30/06/2025 a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato), a mezzo pec o pec.

L'invito vale quale comunicazione e notifica dell'obbligo a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Le ferie sono proporzionali al servizio prestato.

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria - ufficio personale - il calcolo delle ferie maturate (numero dei giorni di ferie spettanti). Ciò in quanto la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse.

La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruite e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annamaria Orso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n.39/93